

# STATUTO E REGOLAMENTO

EDIZIONE GENNAIO 2005



Società di Mutuo Soccorso

# Primula

Società di mutuo soccorso

PRIMULA è nata con lo scopo di offrire ai suoi Soci e ai loro famigliari un sistema di mutualità di prestazioni e servizi nell'ambito della sanità.

PRIMULA, grazie alla collettività dei Soci che la compongono, ha la possibilità di ricercare i fornitori di servizi più orientati a proporre il miglior rapporto tra qualità e costi, nonché di offrire conseguentemente ampi benefici per tutti.

I valori che Primula desidera condividere con chi è parte della Mutua sono :

- Solidarietà
- Prossimità e disponibilità
- Trasparenza
- Qualità ed efficacia

# STATUTO

## Denominazione - Sede - Durata - Scopi

---

### **Articolo 1**

È costituita una società di mutuo soccorso con la denominazione "PRIMULA - Società di mutuo soccorso" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, Mutua. La Mutua è regolata dalla legge del 15 aprile 1886 n.3818.

### **Articolo 2**

La Mutua ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 3**

La Mutua ha sede in Milano via Cino del Duca n.5.

### **Articolo 4**

La Mutua che, senza alcun scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari, intende fare partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, in modo da assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro e di vecchiaia, nonché per venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Essa pertanto si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;
- b) gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazioni di categoria;
- c) svolgere attività di patronato socio-sanitario e ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza e assistenza economico sociale;
- d) svolgere attività di previdenza integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e/o regolamento aziendale, come previsto dalle vigenti Leggi, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di Legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Mutua:

- 1) può stipulare accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario assicurativo, parasanitario, con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici e privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; con ordini professionali di medici specialistici e non, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni di volontariato; con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici; con stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
- 2) può promuovere e sostenere la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o per anziani;
- 3) può attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni (ad esclusione di edizioni di quotidiani),

organizzare seminari e campagne di diffusione, istituire corsi e borse di studio nel settore assistenziale;

4) può promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Mutua potrà inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune avvalendosi di tutte le providenze e agevolazioni di legge, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire che svolgano attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutuabili e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.

### **Articolo 5**

La Mutua può articolare la propria attività in sezioni territoriali, ubicate in comuni diversi dalla sede sociale.

Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni.

---

## Soci

### **Articolo 6**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche. L'adesione alla Mutua avviene direttamente e tramite le Sezioni di cui al precedente articolo 5.

Possono essere soci anche i minori di età. In tal caso tutti i rapporti con la Mutua sono svolti da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

### **Articolo 7**

Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale;
- l'attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda diviene definitiva quando vi sia il versamento della quota di adesione, dei contributi o degli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Si intenderà domanda di iscrizione anche il solo versamento della quota fissata dal consiglio effettuato dal richiedente sul conto corrente bancario o postale della società. Al versamento dovrà seguire l'indicazione dei dati di cui sopra da parte del richiedente.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione del versamento. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

L'organo amministrativo procederà ad iscrivere il nuovo socio nel libro soci. Il rigetto della domanda dovrà essere comunicato dall'organo amministrativo al domicilio indicato dal richiedente e comporta la restituzione delle somme versate dal richiedente.

### **Articolo 8**

Il vincolo sociale si costituisce dalla iscrizione del socio nel libro soci da parte del Consiglio di Amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge decorso il periodo fissato nell'apposito regolamento.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto della Mutua;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali dovuti così come determinati dal regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 9**

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 30 (trenta) ottobre di ogni anno.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato due mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le modalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

### **Articolo 10**

Il socio può essere escluso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge quando non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni o non si attenga alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali. Il socio può essere escluso, inoltre, quando svolga attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggi moralmente e materialmente, fomenti dissidi e liti tra i soci e quando, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua, qualora sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbia commesso atti dannosi per la mutua.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In tutti i casi di cessazione del rapporto sociale il socio od i suoi eredi non avranno diritto ad alcun rimborso.

### **Articolo 11**

Il socio che cessa di fare parte della mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati e degli eventuali danni.

## Patrimonio sociale - Bilancio

---

### **Articolo 12**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci;

b) dal fondo di riserva legale;  
c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;  
d) da donazioni e atti di liberalità, da proventi, lasciti, sovvenzioni, partecipazioni e ogni altro contributo pubblico o privato. In merito alle liberalità pervenute alla mutua a beneficio di determinate iniziative si richiama l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3818 del 1886. L'importo della quota di adesione è fissato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato e in depositi presso Istituti di credito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci.

### **Articolo 13**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il rimanente alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art.12.

Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## Organi della mutua - Assemblea

---

### **Articolo 14**

Sono organi della Mutua:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

### **Articolo 15**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- approvare il bilancio annuale;
  - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il presidente del collegio sindacale e ne fissa gli emolumenti;
  - approvare i regolamenti;
  - trattare tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
- L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Mutua;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

### **Articolo 16**

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi e in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, nessun socio può rappresentare più di tre soci. Il voto può essere dato per corrispondenza, in tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

### **Articolo 17**

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro sei quando particolari esigenze lo richiedano. L'assemblea è convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del collegio sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci. L'avviso di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano e controfirmata dal socio per ricezione, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica con prova dell'invio o con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima. Nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

### **Articolo 18**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e sempre con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato su designazione dell'assemblea medesima. Delle riunioni viene redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. E' escluso il voto segreto.

## Consiglio di Amministrazione

---

### **Articolo 19**

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a nove. L'Assemblea ordinaria determina il numero di Consiglieri ed entro i limiti suddetti li nomina. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri componenti il Presidente, può inoltre eleggere un segretario ed uno o più consiglieri dele-

gati attribuendo loro i relativi poteri nei limiti di legge.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di soli due membri, il disaccordo in ordine alla revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo, se del caso, alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

### **Articolo 20**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Mutua, ad eccezione di quelli che per legge sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci e ha il compito di definire gli indirizzi operativi dalla Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

### **Articolo 21**

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Comitati Tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti così come lo potrà il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso.

### **Articolo 22**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio Sindacale o da almeno due consiglieri o dall'Amministratore Delegato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza, ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal votare alle deliberazioni.

### **Articolo 23**

La remunerazione dei Consiglieri investiti di incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a cinque sedute consecutive è considerato decaduto.



#### **Articolo 24**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dello stesso.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## il Presidente

---

#### **Articolo 25**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza della Mutua nei confronti di terzi ed in giudizio;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

## il Collegio Sindacale

---

#### **Articolo 26**

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto processo verbale da trascriversi sul libro verbale del collegio sindacale.

#### **Articolo 27**

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Mutua e vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto. I Sindaci devono:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme della legge;
- b) accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione e custodia.

## il Personale - Regolamenti

---

### **Articolo 28**

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, se nominato:

- collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'organizzazione delle attività e delle iniziative della Mutua;
- è responsabile del funzionamento degli uffici, nonché dell'impegno e disciplina del personale;
- esercita tutte le attribuzioni conferitogli dal regolamento e dagli Organi sociali;
- rappresenta, nei limiti dei compiti assegnati, la Mutua a tutti gli effetti di legge;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

## Liquidazione - Norme Finali

---


### **Articolo 29**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi di legge e per gli effetti della legge 31 gennaio 1992 n.59.

### **Articolo 30**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.



# REGOLAMENTO DI PRIMULA

## ART. 1 - COSTITUZIONE

Primula è una Società di Mutuo Soccorso costituita ai sensi della Legge 15.04.1886 n. 3818, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Nr 04344980968. E' pertanto un ente senza fini di lucro operante in base a quanto disposto nell'atto costitutivo del 30 marzo 2004 e del presente regolamento.

## ART. 2 - FINALITA'

Primula ha quale scopo quello di garantire ai Soci ed ai rispettivi nuclei familiari l'accesso ad un sistema mutualistico con specifica attenzione al settore sanitario.

## ART. 3 - ADESIONE

L'iscrizione a Primula è aperta a tutte le persone fisiche che siano in possesso di codice fiscale e, al momento dell'adesione, non abbiano ancora compiuto il 70° (settantesimo) anno di età.

## ART. 4 - LIMITE DI ETÀ

Per coloro che risulteranno regolarmente iscritti ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento le prestazioni di Primula saranno erogate sino al termine dell'anno contributivo in cui il Socio compirà il 75° (settantacinquesimo) anno di età. Successivamente il Socio potrà godere dei servizi prestati dal Fondo di senescenza di cui all'Art 14.

## ART. 5 - CONTRIBUZIONE

L'anno contributivo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Socio è tenuto al pagamento dei seguenti importi:

- 1) quota di adesione da versare una tantum contestualmente all'iscrizione;
- 2) contributo associativo annuale;

L'importo del contributo indicato al punto 2) è stabilito per ogni nuovo anno associativo dal Consiglio d'Amministrazione di Primula e verrà comunicato al Socio almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno contributivo, insieme alle eventuali modifiche alle prestazioni previste dal presente regolamento.

Detto importo potrà essere variato in funzione del rapporto tra iscritti, quote e contributi versati e prestazioni fornite con il limite massimo del 20% del contributo dovuto per l'anno precedente per la rispettiva classe di appartenenza del Socio.

Sono ammesse iscrizioni nel corso dell'anno, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Primula.

## ART. 6 - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE

Trascorsi sei mesi dalla scadenza del contributo, in mancanza del pagamento, il Socio si intende escluso.

#### **ART. 7 - VISITA MEDICA / CONTROLLI**

Il Socio deve consentire la visita dei medici operanti per conto di Primula e qualsiasi ulteriore indagine ed accertamento ritenuti dalla stessa necessari, a tal fine liberando dal segreto professionale i medici che hanno eseguito le precedenti visite o cure.

#### **ART. 8 - PRESTAZIONI E SERVIZI MUTUALISTICI**

Le prestazioni ed i servizi garantiti da Primula ai propri Soci sono stabiliti nei Piani di Mutualità che, quali appendici del presente regolamento, ne costituiscono parte integrante. Le condizioni generali del Piano di Mutualità prescelto sono consegnate all'atto della sottoscrizione dello stesso.

#### **ART. 9 - OPERATIVITA' DELLE MUTUALITA'**

Le prestazioni fornite da Primula sono operanti nei termini previsti dal singolo Piano di Mutualità scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza delle garanzie, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione sono regolamentati dal Piano di Mutualità effettivamente scelto dal Socio.

#### **ART. 10 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO O DELLA MALATTIA**

Il Socio, o chi per esso, devono dare notizia del sinistro a Primula il prima possibile, attenendosi alle procedure previste nel Piano di Mutualità scelto.

#### **ART. 11 - CONVENZIONI DI PRIMULA CON LE STRUTTURE SANITARIE**

Primula provvede ad informare i Soci delle strutture sanitarie con le quale esistono convenzioni che comportino facilitazioni per i Soci stessi ovvero il pagamento diretto delle spese da parte di Primula.

Al momento dell'adesione, viene rilasciata a ciascun Socio una Carta Sanitaria personale consentendogli di usufruire di queste convenzioni.

Primula provvede ad effettuare il pagamento delle spese direttamente alle Case di cura che, alla data del ricovero del Socio, riconoscono la Carta Sanitaria come mezzo di pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate al Socio e coperte dal Piano di Mutualità prescelto. Il pagamento diretto avviene nei limiti delle prestazioni coperte dal Piano di Mutualità effettivamente scelto dal Socio.

#### **ART. 12 - MODALITA' PER IL RIMBORSO**

Il Socio deve fornire a Primula, in originale, ogni documentazione richiesta e produrre copia integrale della cartella clinica, a tal fine liberando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Il Socio deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti da Primula ove necessario per la valutazione del diritto a rimborso. Primula s'impegna a restituire tutti gli originali forniti dopo valutazione del sinistro.

#### **ART. 13 - SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO**

Le spese sostenute per i ricoveri all'estero sono rimborsate in Italia, in Euro, al cambio medio risultante nella settimana in cui la spesa è stata sostenuta dal Socio, in base alle quotazioni di mercato. Le modalità per il rimborso sono identiche a quelle descritte all'articolo 12.

#### **ART 14 - FONDO DI SENESCENZA**

Trascorsi cinque anni dall'iscrizione a Primula, il Socio fruisce del Fondo di mutua solidarietà in conformità con le disposizioni regolamentando lo stesso.

Il Fondo è costituito al fine di fornire interventi in favore dei Soci che abbiano superato il limite di età previsto all'articolo 4, dei Soci che non fruiscono del rimborso delle spese a causa di malattie pregresse e delle famiglie dei Soci malati terminali.

Il Fondo è costituito dai contributi dei Soci, da riserve specifiche destinate al Fondo stesso e da ogni altro provento destinato allo scopo.

Il funzionamento del Fondo di mutua solidarietà è disciplinato da apposito regolamento.

La previsione dei soggetti beneficiari del Fondo e le limitazioni in merito alla fruizione dello stesso, sono definiti e successivamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione di Primula.

#### **ART 15 - CONTROVERSIE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Nell'ipotesi di controversie che insorgano tra Primula ed i Soci, questi ultimi possono presentare ricorso scritto al Consiglio di Amministrazione di Primula entro trenta giorni dalla data del provvedimento dal quale nasce la contestazione o dal verificarsi del fatto controverso.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite persona incaricata a tal fine, ha la facoltà di esperire un tentativo di conciliazione al fine di giungere ad una composizione bonaria delle controversie insorte tra Primula ed i Soci.

#### **ART. 16 - COLLEGIO DEI MEDICI**

In ipotesi di controversie di natura medica aventi ad oggetto l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio da parte di Primula ovvero la misura dei rimborsi richiesti a fronte delle prestazioni usufruite, le parti, qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, si obbligano a conferire -mediante scrittura privata- il mandato a decidere la predetta controversia ad un collegio di tre medici, di cui uno nominato dal Socio, uno da Primula ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna parte sostiene le spese necessarie per la remunerazione del medico da essa nominato, contribuendo per la metà delle spese e competenze dovute al terzo medico.

Il Collegio dei medici decide, entro 60 giorni dalla data del mandato, a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge.

Le decisioni del Collegio dei medici saranno vincolanti per le parti.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti queste ultime potranno sempre fare ricorso all'Autorità Giudiziaria prevedendo sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Milano

Qualora Primula usufruisca di garanzie assicurative, le controversie che insorgano con la società assicuratrice sono regolate ai sensi delle norme contenute nella relativa polizza.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del

regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di Primula.

Il Socio si impegna altresì, con la sottoscrizione della domanda di adesione, all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al Piano di Mutualità scelto, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che riguardano i soci, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la loro riservatezza e i loro diritti. Primula, al fine di fornire i propri prodotti e/o servizi, deve disporre dei dati personali del Socio – compresi eventualmente anche quelli sensibili – e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del presente rapporto mutualistico, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

